



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 4274

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3339 del 15.10.2015;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3235 del 4 ottobre 2021;
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente nelle sedute del 24 novembre 2021 riguardante l'approvazione del documento *“Linee guida per l'integrità e la qualità nella ricerca scientifica e accademica” dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;*

DECRETA

Sono emanate le *“Linee guida per l'integrità e la qualità nella ricerca scientifica e accademica” dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro* che, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo www.uniba.it.

Bari, 30 novembre 2021

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano BRONZINI

LINEE GUIDA PER L'INTEGRITÀ E L'ETICA DELLA RICERCA

Art. 1 – Valori e finalità

La salvaguardia e la promozione dell'integrità e della qualità nella ricerca costituiscono uno dei compiti fondamentali dell'Ateneo e rappresentano una condizione indispensabile per la crescita culturale e civile della società.

Alla luce di tale assunzione di responsabilità, l'Ateneo adotta le presenti Linee guida che si pongono come strumento a supporto dell'impegno succitato, per migliorare il modo con cui ciascun componente della comunità universitaria affronta i dilemmi etici, le aree ambigue che si incontrano nel lavoro quotidiano di ricerca.

Integrando il Codice Etico, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed all'art.9 dello Statuto, le Linee guida si pongono quindi in una prospettiva di promozione di buone condotte e di prevenzione rispetto alle condotte non conformi ai principi di integrità indicati dall'“European Code of Conduct for Research Integrity”, emanato, dall'European Science Foundation e dall'European Federation of National Academies of Science and Humanities, il 27.04.2011 ed aggiornato nel 2017, che verrà pubblicato unitamente alle presenti Linee guida sul sito istituzionale per favorirne la conoscenza.

Art. 2 - Principi fondamentali e loro applicazione

I principi fondamentali di integrità nella ricerca trovano applicazione in tutte le fasi che la riguardano, ovvero nella progettazione, pianificazione e svolgimento della stessa, nella pubblicazione e diffusione dei risultati, nella valutazione di persone, progetti e pubblicazioni, nei rapporti con i colleghi, con le istituzioni di afferenza e con le agenzie e tutte le fonti di finanziamento, nonché nei casi in cui si sospetti l'esistenza di condotte scorrette, discutibili e/o irresponsabili.

I principi da osservare sono i seguenti:

- **Affidabilità** nel garantire la qualità della ricerca: si riflette nella progettazione, nella metodologia, nell'analisi e nell'uso delle risorse;
- **Onestà** nello sviluppare, condurre, rivedere, riferire e comunicare la ricerca in maniera trasparente, equa, completa e obiettiva;
- **Rispetto per i colleghi**, i partecipanti alla ricerca, la società, gli ecosistemi, il patrimonio culturale e l'ambiente;
- **Responsabilità** per la ricerca dall'idea iniziale alla pubblicazione, per la sua gestione e organizzazione, per la formazione, la supervisione e il tutoraggio, e infine per i suoi impatti più ampi.

Sezione Ricerca e Terza Missione – Sezione Ricerca e Terza Missione

Oggetto: Linee guida per l'integrità e la qualità nella ricerca scientifica e accademica” dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Questi principi sono correlati ad altri principi e valori etici, quali la libertà di ricerca scientifica, l'obiettività nella conduzione della stessa, l'indipendenza, la trasparenza, l'imparzialità, l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse, la responsabilità sociale e quella verso le generazioni future.

La ricerca deve essere condotta con accuratezza, onestà, trasparenza, obiettività, imparzialità e indipendenza, nell'intento di perseguire risultati originali, validi in termini di incremento della conoscenza, utili nelle possibili applicazioni, rispettosi dell'integrità e della dignità delle persone e di ogni essere senziente.

Art. 3 - Condotte che favoriscono l'integrità nella ricerca

Al fine di promuovere buone condotte nell'attività di ricerca che ne favoriscano integrità e qualità, ne sono di seguito elencate alcune in maniera esemplificativa:

A. Progettazione e pianificazione della ricerca

1. I ricercatori sono tenuti a conoscere e ad aggiornarsi sugli obiettivi strategici che regolano il loro ambiente di ricerca nonché sui programmi di finanziamento e devono chiedere tutte le autorizzazioni necessarie prima di pianificare le loro attività di ricerca o di accedere alle opportunità di finanziamento offerte;
2. Il progetto di ricerca deve essere formulato, avendo ben chiari obiettivi e scopi che ci si prefigge, la concreta fattibilità anche in relazione alle normative di riferimento indiretto e/o vincoli operativi (ad es. vincoli di bilancio o di infrastruttura), nonché il potenziale impatto sulle persone, sulla società e sulla biosfera, preferibilmente dando conto delle valutazioni effettuate nella documentazione del progetto;
3. I ruoli e gli specifici compiti dei singoli ricercatori, degli enti e delle unità di personale comunque coinvolti nel progetto devono essere definiti in modo chiaro e rispettando le competenze di ciascuno anche dei più giovani;
4. I ricercatori accertano che i loro lavori non riproducano ricerche già effettuate altrove. Evitano il plagio e rispettano la normativa in tema di proprietà intellettuale ed in particolare quella posta a tutela della proprietà congiunta dei dati, nel caso di ricerche svolte in collaborazione con uno o più supervisor e/o altri ricercatori. Non è da considerarsi plagio la ricerca volta a convalidare nuove osservazioni, dimostrando che gli esperimenti sono riproducibili, a condizione che i dati da convalidare siano espressamente menzionati;
5. Le procedure per gestire i fondi assegnati, i criteri di individuazione del responsabile della gestione e di assegnazione del budget ai vari partner sono definiti con chiarezza fin dalla fase di presentazione del progetto;
6. Il ricercatore favorisce il ricambio generazionale, stimolando il coinvolgimento di giovani ricercatori, anche in posizioni di responsabilità nell'ambito dei progetti e/o prevedendo percorsi formativi in affiancamento ai responsabili scientifici senior;

Sezione Ricerca e Terza Missione – Sezione Ricerca e Terza Missione

Oggetto: Linee guida per l'integrità e la qualità nella ricerca scientifica e accademica" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

7. Il ricercatore evita le circostanze in cui il suo lavoro può essere esposto a conflitti d'interesse in grado di influenzare significativamente la sua obiettività. In ogni caso, la natura di eventuali conflitti di interesse deve essere esplicitata con trasparenza e completezza in tutte le sedi opportune e nelle modalità previste, al fine di consentire l'apprezzamento da parte dei terzi del possibile condizionamento o effetto distorsivo di tali interessi. I conflitti di interesse possono essere diretti o indiretti nonché di natura professionale, istituzionale o personale (come legami, contrasti o rivalità).

B. Svolgimento del progetto di ricerca

1. La ricerca deve essere condotta con onestà, imparzialità e indipendenza anche nei confronti di chi la commissiona o finanzia. Non deve essere influenzata da pregiudizi o pressioni di carattere ideologico o politico e da indebiti interessi economici o personali; È indispensabile la rigorosità nel citare i riferimenti bibliografici e nel dare il corretto credito agli autori presi in esame;
2. Il ricercatore utilizza materiali adeguati e metodi pertinenti, stimando la sostenibilità economica, utilizzando le risorse in modo efficiente, salvaguardando la sicurezza dei ricercatori e attenendosi a quanto stabilito in precedenza nella fase di pianificazione del progetto;
3. Non devono essere violati i protocolli che disciplinano le ricerche condotte su soggetti umani, l'assunzione del consenso informato, il rispetto della riservatezza nonché delle norme vigenti. I pazienti e le persone arruolate in una ricerca sono tutelate riguardo alla riservatezza dei dati sensibili e di quelli sanitari; tali dati sono pubblicati unicamente in forma anonima, seguendo le modalità previste da norme specifiche per il loro trattamento. Gli interventi di sanità pubblica devono essere rispettosi delle specifiche caratteristiche di ogni comunità;
4. Gli animali devono essere utilizzati a scopo di ricerca solo quando non sussistono altri metodi scientificamente validi, ragionevolmente e praticamente applicabili. In ogni caso l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente;
5. La cura e l'attenzione per l'ambiente non devono venire mai meno;
6. La documentazione relativa agli obiettivi, ai metodi, alle attività e ai progressi conseguiti in termini di risultati parziali deve essere veritiera, completa e dettagliata, e tale da permettere il suo esame critico e l'eventuale replicazione dello studio da parte di terzi. Ogni cambiamento sostanziale nel disegno dello studio è annotato e giustificato;
7. Dati grezzi, registri, materiali e informazioni relativi alla ricerca sono conservati in modo accessibile e facilmente fruibile per la durata di 10 anni se in formato elettronico e di 5 anni in tutti gli altri casi. La risposta all'eventuale richiesta di accesso da parte di chi ne abbia l'autorità deve essere pronta e scevra da reticenze. Lo smarrimento o il furto dei materiali e dei dati grezzi sono prontamente segnalati nell'ambito della propria istituzione di appartenenza nonché, ove richiesto in base a specifici accordi o regole di pubblicazione, agli editori;
8. I ricercatori che collaborano al progetto comunicano tra loro e con i referenti delle istituzioni di ricerca di propria appartenenza frequentemente e con regolarità, lealtà e trasparenza, consentendo a tutti i soggetti coinvolti di essere aggiornati sul progresso delle

Sezione Ricerca e Terza Missione – Sezione Ricerca e Terza Missione

Oggetto: Linee guida per l'integrità e la qualità nella ricerca scientifica e accademica" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

sperimentazioni e sul conseguimento dei risultati in ogni fase della ricerca;

9. Il ricercatore che abbia fondate ragioni, corredate da opportuni riscontri, di sospettare un caso di condotta scorretta, discutibile e/o irresponsabile da parte di colleghi o collaboratori, comunica tali ragioni in modo circostanziato alle figure, strutture o commissioni/comitati preposti nell'ambito della propria istituzione di afferenza o ai suoi rappresentanti legali, oppure, nei casi più gravi di presunta condotta scorretta, li denuncia nelle sedi competenti.

C. Pubblicazione dei risultati

1. Ogni ricercatore è tenuto a condividere con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, senza però anteporre rapidità di pubblicazione o aspirazione a raggiungere un numero elevato di pubblicazioni nel proprio curriculum scientifico a originalità, accuratezza, attendibilità e rilevanza dei risultati medesimi.
2. Ogni ricercatore si dovrebbe impegnare a pubblicare i dati in Open Access (accesso immediato e libero da ogni restrizione ai risultati e ai dati della ricerca scientifica) quale primo tassello – imprescindibile – della Open Science, concetto che a sua volta comprende quelli di Open Data, Open Educational Resources, Open Source.¹
3. I ricercatori non devono moltiplicare surrettiziamente il numero delle pubblicazioni attraverso l'eccessiva e artificiosa suddivisione dei risultati, ma comunicare con obiettività e responsabilità, nella misura consentita da ciascuna diversa forma e modalità di pubblicazione;
4. I ricercatori forniscono in modo scrupoloso, obiettivo e imparziale la maggior quantità possibile di elementi e informazioni su aspetti quali: a. La letteratura fondamentale e le conoscenze antecedenti lo studio; b. Lo scopo originario e i metodi definiti prima dello svolgimento della ricerca; c. Le eventuali modifiche negli obiettivi e nelle metodologie intercorse dopo l'avvio della ricerca; d. I risultati significativi conseguiti, compresi quelli negativi o nulli; e. Le possibili interpretazioni, l'ambito di applicabilità e le limitazioni dei risultati conseguiti; Tanto gli oneri sostenuti nel produrre e pubblicare i risultati quanto i benefici conseguiti con la pubblicazione degli stessi sono ripartiti in modo equo fra i partecipanti a un progetto, in ragione del contributo di ciascuno; l'identità degli autori di una pubblicazione e l'ordine in cui i loro nomi appariranno nella stessa sono concordati prontamente, se possibile già durante la pianificazione della ricerca o nelle sue fasi iniziali di svolgimento. Se il contributo di un ricercatore non è sufficiente a giustificare lo status di co-autore tale contributo deve essere sempre comunque menzionato nella pubblicazione sotto forma di un esplicito ringraziamento, indicando ove possibile lo specifico contributo apportato. Parimenti, devono essere ringraziati tutti i soggetti che hanno fornito un sostegno finanziario, materiale oppure di strumentazione o struttura.

¹ *Open Access movimento internazionale di e per i ricercatori basato sulla condivisione e apertura, che ogni comunità scientifica può adattare ai suoi peculiari canali di comunicazione, allo scopo di favorire la più ampia disseminazione del sapere. È una preziosa opportunità per ognuno degli attori coinvolti nel ciclo della comunicazione scientifica, autori, editori, lettori, finanziatori.*

Le vie per pubblicare in accesso aperto sono: GREEN OPEN ACCESS un'alternativa gratuita, basata sul deposito in archivi istituzionali degli articoli in una forma non ancora definitiva, secondo le condizioni concesse dagli editori. La maggioranza degli editori scientifici ormai supporta la "via verde" all'accesso aperto, permettendo di depositare il PREPRINT (la prima versione dell'articolo, come sottoposto all'editore) o anche – spesso dopo un periodo di embargo – il POSTPRINT o "manoscritto accettato" (versione già sottoposta a peer review e quindi comprensiva di eventuali correzioni, ma ancora non rielaborata nella forma definitiva per l'editore); GOLD OPEN ACCESS è l'accesso aperto basato sulla pubblicazione dei prodotti della ricerca su riviste Open Access. Gli editori in questo caso richiedono all'autore il pagamento di un contributo, la cosiddetta "open access fee" e HYBRID OPEN ACCESS la modalità attraverso cui un autore paga affinché la sua pubblicazione sia ad accesso aperto in riviste altrimenti accessibili a pagamento. È proprio nel contesto dell'attuale panorama dell'editoria accademica, e in linea con gli obiettivi dell'Open Access 2020 Initiative, che questa ultima forma di pubblicazione rappresenta un'importante strategia che preserva la libertà accademica degli autori, accelerando al contempo la transizione all'accesso aperto.

Sezione Ricerca e Terza Missione – Sezione Ricerca e Terza Missione

5. Il ricercatore deve correggere e ritrattare pubblicazioni erranee o fraudolente: i ricercatori che dopo la pubblicazione di un articolo vi rilevino errori o sospettino un caso di condotta scorretta relativamente all'attendibilità dei dati o all'originalità del testo devono valutare con la massima rapidità la necessità di correggere o ritrattare la pubblicazione. Una volta che sia accertata la natura erronea o fraudolenta di una pubblicazione, o nel caso di un sospetto fondato, i ricercatori e in particolare l'Autore Corrispondente devono coinvolgere tempestivamente gli editori e i soggetti competenti all'interno della propria istituzione di afferenza.

D. Comunicazione pubblica e divulgazione dei risultati

1. Il ricercatore opera una chiara e aperta distinzione tra la comunicazione di opinioni personali e quella di opinioni professionali basate su pubblicazioni già passate al vaglio della revisione paritaria e/o su dati ottenuti con metodi generalmente accettati dalla comunità scientifica, codificati da criteri documentati e documentabili, e la cui efficacia, attendibilità e margine di errore siano stati accertati sperimentalmente.
2. Il ricercatore, ogni qualvolta si rivolge al grande pubblico, impronta il proprio stile espositivo alla chiarezza, all'onestà, all'obiettività, al rigore e alla trasparenza.
3. Il ricercatore nelle attività di comunicazione e divulgazione dei risultati deve menzionare i partecipanti alla ricerca, le istituzioni di afferenza, gli eventuali co-autori di una pubblicazione. Le qualifiche professionali sono riferite in modo veritiero e non fuorviante, al fine di non indurre confusione in chi fruisce della comunicazione.

E. Nei rapporti per la ricerca

1. L'Istituzione e chi in esse riveste ruoli di coordinamento o di direzione scientifica o amministrativa promuovono attivamente i valori e i principi di integrità nella ricerca e favoriscono un ambiente di lavoro propizio all'applicazione concreta di tali principi. In particolare, vengono promossi e garantiti la libertà scientifica dei ricercatori un atteggiamento responsabile e cooperativo tra colleghi e per la crescita scientifica dei giovani studiosi. In particolare, il ricercatore senior o mentore sostiene, ove adeguatamente argomentate, tesi e idee dell'allievo, anche se contrastanti con quelle elaborate e/o fatte proprie e/o diffuse dal ricercatore mentore stesso;
2. L'Istituzione e chi in essa riveste ruoli di coordinamento o di direzione scientifica o amministrativa operano al fine di ridurre il rischio di condotte scorrette e in generale di pratiche discutibili o irresponsabili, promuovendo il merito e incoraggiando la frequente, franca e trasparente comunicazione tra colleghi. Essi vigilano affinché i comportamenti del personale si ispirino ai principi dell'integrità nella ricerca, in particolare riguardo alla registrazione e conservazione dei materiali e dei dati, alla tracciabilità delle procedure e dei protocolli impiegati e all'originalità delle pubblicazioni;
3. L'Istituzione scientifica e chi in essa riveste ruoli di coordinamento o direzione scientifica o amministrativa contribuiscono, nelle forme consentite dal proprio ruolo, a formare i ricercatori riguardo ai principi dell'integrità nella ricerca e in generale alle responsabilità sociali implicate dalle sperimentazioni;
4. L'integrità nella ricerca deve essere attivamente tutelata da tutti coloro che fanno parte

della comunità universitaria. Pertanto, non si deve accordare alcun tipo di sostegno, diretto o indiretto, né essere omertosi o mostrare tolleranza o indulgenza riguardo alle frodi scientifiche o ad altra infrazione dei principi e delle disposizioni relative all'integrità nella ricerca.

Art. 4 - Condotte lesive dell'integrità nella Ricerca

Le condotte scorrette, lesive dell'integrità della ricerca, possono assumere caratteri e gravità estremamente diversi e, fermo restando l'eventuale avvio delle azioni penali, civili o disciplinari, sono comunque considerate dall'Ateneo una violazione del Codice etico, che impone l'avvio delle procedure per l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al detto codice.

In particolare, sono considerate lesive dell'integrità nella ricerca le ipotesi di seguito riportate in maniera esemplificativa.

Nella progettazione e pianificazione della ricerca

➤ Plagio:

- Appropriarsi, intenzionalmente o per negligenza, di proposte progettuali altrui, presentandole interamente o in parte a firma di una persona diversa dall'autore;
- Tradurre integralmente o in parte una proposta progettuale altrui, senza citarne la fonte;
- Appropriarsi, intenzionalmente o per negligenza, di dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile;
- Non accertare il consenso dei coautori di una proposta progettuale prima della sottomissione della stessa a un soggetto finanziatore.

➤ Cattiva gestione dei conflitti di interesse:

- Non gestire in modo trasparente conflitti di interesse anche potenziali;
- Nascondere anche parzialmente, il contributo di un soggetto finanziatore della ricerca o interessi finanziari diretti;
- Elaborare la proposta progettuale includendo scientemente dati preliminari incongrui per enfatizzare il valore scientifico potenziale dei risultati della ricerca;
- Imporre o accettare accordi che non garantiscano l'indipendenza di giudizio del ricercatore;

Nello svolgimento del progetto di ricerca

➤ Condotte scorrette:

- Inventare o falsificare o manipolare dati o risultati di ricerca ovvero i metodi utilizzati per addivenire agli stessi, allo scopo di presentare i risultati della ricerca in modo ingannevole. Sono incluse in questa categoria anche le omissioni nella pubblicazione di parte rilevante dei risultati o di dettagli relativi al metodo di ricerca qualora tali omissioni siano volte a distorcere in modo intenzionale i risultati e le conclusioni della pubblicazione;
- Raccogliere in modo incompleto e conservare in modo inadeguato materiali, dati, registri e informazioni relativi alle proprie ricerche;

- Distruggere dati, registri e informazioni relativi a una ricerca in una data antecedente alla scadenza codificata dall'ente di afferenza;
 - Ostacolare l'accesso a materiali, dati, registri e informazioni prima della scadenza specificata come limite temporale minimo per la loro conservazione, a fronte di una richiesta di verifica da parte di terzi che vi abbiano titolo.
- Furto di dati:
- Appropriarsi o fare uso di dati primari di una ricerca senza il consenso degli autori e, in generale, degli aventi diritto;
 - Dare a terzi accesso a risultati, scoperte, ipotesi, teorie e metodi inediti di ricerca prima che questi siano stati pubblicati o senza avere il consenso degli autori e, in generale, degli aventi diritto;
 - Uso non trasparente o inappropriato dei fondi di ricerca;
 - Utilizzo dei fondi destinati alla ricerca in violazione delle procedure o senza opportuna rendicontazione
- Pratiche discutibili e/o irresponsabili:
- rendersi responsabili di negligenze gravi e persistenti, tali da distorcere ripetutamente seppure involontariamente, i risultati e le conclusioni di una ricerca;
 - operare in modo negligente e inadeguato, commettendo errori ricorrenti e gravi, anche metodologici, nella progettazione e conduzione della ricerca;

Nella pubblicazione dei risultati

➤ Plagio:

- Appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di pubblicazioni altrui, presentandole interamente o in parte a firma di una persona diversa dall'autore;
- Avvalersi direttamente di parti di testo altrui senza indicare le fonti in nota e/o come citazione;
- Tradurre integralmente o in parte un testo altrui, senza citarne la fonte;
- Pubblicare, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, idee, dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile;
- Non accertare il consenso dei coautori di una pubblicazione prima della sua sottomissione a un editore.

➤ Pubblicazioni multiple:

- pubblicare risultati identici, o sostanzialmente tali, in articoli multipli, contemporaneamente o dilazionati nel tempo, senza specificare in ciascun caso che si tratta di una ripubblicazione o senza citare le altre pubblicazioni che riportino i medesimi risultati;

➤ Pratiche discutibili e/o irresponsabili:

- Dichiarare o dare a intendere falsamente che il proprio lavoro è già stato discusso o esaminato da singoli esperti autorevoli, ad esempio facendo un uso ingannevole dei ringraziamenti;
- Annunciare un risultato o una scoperta senza essere in grado di sostenere tale annuncio con dati o argomenti;
- Non ritrattare nel modo più ampio l'annuncio di una scoperta una volta che tale annuncio si sia dimostrato erroneo;
- Attribuire o negare lo status di coautore di una pubblicazione a qualcuno che non ne abbia i requisiti;
- Utilizzare direttamente parti di testo proprie già pubblicate senza indicare le fonti in nota e/o come citazione (pratica talora definita auto-plagio);
- Espandere in modo ingiustificato la lista di citazioni di una pubblicazione per incrementare le citazioni al lavoro proprio o altrui;
- Falsificazione di credenziali scientifiche nella sottomissione di pubblicazioni o progetti.

Nei rapporti per la ricerca

➤ Condotte scorrette:

- Sabotare direttamente le ricerche di colleghi, collaboratori o competitori, ad esempio danneggiando, distruggendo o manipolando materiali, esperimenti, apparati strumentali, documenti, software, dati, informazioni e ogni altro elemento necessario alle loro ricerche;
- Ostacolare o rallentare direttamente e intenzionalmente il lavoro di colleghi, collaboratori o competitori attraverso azioni deliberate o gravemente negligenti ad esempio rallentando procedure burocratiche o l'invio di materiali essenziali, ovvero abusando della propria influenza parlandone male;
- Non agire una volta che si abbiano fondate ragioni per sospettare un caso di condotta scorretta, in particolare non mettendone a conoscenza i responsabili della struttura di appartenenza;
- Venire a conoscenza della natura fraudolenta di una ricerca o di una pubblicazione in cui si è coautori e non agire, informando i responsabili della struttura di appartenenza e/o i direttori delle riviste scientifiche interessate nonché gli organi competenti;
- Formulare intenzionalmente un'accusa infondata di condotta scorretta anche al fine di ottenere un beneficio per sé o per altri o di arrecare danno a terzi;

- Abusare del proprio ruolo, posizione e influenza per ottenere indebiti vantaggi, beni e favori per se stessi o per terzi oppure per danneggiare colleghi, collaboratori o competitori.

Art. 5 – Procedura di valutazione delle violazioni

La valutazione dell'eventuale esistenza di condotte lesive dell'integrità e della qualità della ricerca scientifica e accademica spetta al Collegio dei Garanti previsto dall'art. 12 del Codice etico di Ateneo.

Il Collegio procede secondo le forme, le modalità e i tempi previsti dagli art. 12 e 13 del Codice etico di Ateneo.

Art. 6 – Sanzioni

La procedura di irrogazione e le sanzioni sono regolate dall'art. 14 del Codice etico.

Art. 7 – Validità

Le presenti Linee guida sono emanate con decreto del Rettore, su delibera del Senato accademico a maggioranza assoluta e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo www.uniba.it.

Sono, di norma, sottoposte a revisione triennale.